

**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**  
**SEZIONE LAVORO**

Rgl n. 5462/2016

Parti: **F.L.M.U. DI TORINO E PROVINCIA / FCA ITALY SPA**

**IL GIUDICE**

letti gli atti e documenti di causa,

visto l'articolo 28 legge 300/1970,

a scioglimento della riserva assunta in data 11/8/2016 ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

La F.L.M.U. -FEDERAZIONE LAVORATORI METALMECCANICI UNITI DI TORINO E PROVINCIA, aderente alla Confederazione Unitaria di Base CUB-Esecutivo Provinciale di Torino, ha proposto ricorso ex art. 28 legge 300/70 avverso la FCA Italy spa, chiedendo al giudice di accertare e dichiarare l'antisindacalità della condotta tenuta dalla convenuta consistita nell'aver rifiutato di dar corso alle cessioni di credito retributivo per il pagamento di quote di adesione sindacale e per l'effetto di ordinare alla convenuta medesima di cessare immediatamente da tale comportamento antisindacale illecito ed di effettuare tutti pagamenti mensili in suo favore in relazione alle cessioni di credito, delle quali ha ricevuto e/o riceverà comunicazione da parte dei suoi dipendenti.

L'organizzazione sindacale ricorrente ha altresì chiesto di ordinare l'affissione del presente decreto nelle bacheche esistenti agli ingressi dei reparti produttivi dello stabilimento della convenuta per un periodo non inferiore a 20 giorni.

Si è costituita in giudizio la convenuta eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva del sindacato ricorrente in ragione della carenza del requisito della dimensione nazionale. Nel merito la convenuta ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.

L'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta è infondata per le ragioni che di seguito verranno esposte.

A mente dell'articolo 28 della legge 200/1970, come è noto, l'azione di repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro spetta agli "organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse".

Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. ex multis la recentissima sentenza n. 1353 del 26/1/2016), per l'accesso alla tutela prevista dall'articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori è necessario che l'associazione sindacale abbia una struttura organizzativa articolata a livello nazionale e che svolga un'effettiva attività sindacale volta alla tutela dei lavoratori su tutto o

su ampia parte del territorio nazionale, non essendo necessaria la sottoscrizione di contratti collettivi nazionali.

A conferma di ciò si rammenta che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 334 del 24 marzo 1988 aveva stabilito che nel nostro ordinamento l'articolo 28 è espressione della garanzia del libero svolgimento della normale dialettica sindacale, in quanto "il suo impiego presuppone una dimensione organizzativa-quella nazionale-che, per non essere legata né ad un'aggregazione a livello confederale intercategoriale, né alla stipulazione di contratti collettivi, consente concreti spazi di operatività anche ad organizzazioni che dissentono dalle politiche sindacali maggioritarie". Ciò posto, si tratta ora di verificare se in concreto la FLMU di Torino, aderente alla CUB, possieda effettivamente il requisito di rappresentatività necessario per promuovere l'azione di cui all'articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori.

La FLMU è dotata di un'organizzazione nazionale costituita dal congresso, dal comitato direttivo e dalla segreteria nonché da strutture periferiche a livello territoriale e segnatamente da 48 federazioni provinciali (cfr. Atto costitutivo e statuto dell'associazione FLMU, atto costitutivo, statuto e verbale del congresso della FLMU provinciale di Torino del 26/9/2015 nonché atti costitutivi delle associazioni FLMU provinciali sub doc. 7-9 di parte ricorrente).

Parte ricorrente ha dimostrato non solo di essere presente in numerose regioni e province, ma altresì di avere effettivamente svolto, in tale ampio ambito territoriale, attività sindacale sia a livello locale che a livello aziendale ed in particolare ha provato: di aver presentato proprie autonome piattaforme rivendicative per il rinnovo dei C.C.N.L. dei metalmeccanici e del settore delle comunicazioni (cfr. doc. 14, con la precisazione che è irrilevante, al fine di dimostrare l'effettività dell'attività sindacale svolta a livello nazionale, la circostanza che la richiesta del sindacato ricorrente di partecipare alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi presentando proprie piattaforme rivendicative non abbia avuto riscontro); ha organizzato manifestazioni e incontri per la tutela dei diritti dei lavoratori (cfr. doc. 15 e 16); ha sottoscritto accordi avanti al Ministero del Lavoro ed è stato convocata da parte del Ministero medesimo in relazione a vertenze per crisi industriali (doc. 10 e 11); ha presentato interrogazioni parlamentari (doc. 13 di parte ricorrente); ha partecipato a trattative e vertenze riguardanti grandi aziende (cfr. doc. 20, 23); ha diramato comunicati stampa (doc. 24).

Alla luce della documentazione prodotta da parte ricorrente, tenuto conto della natura sommaria del presente procedimento, può ritenersi dimostrato il requisito della diffusione del sindacato ricorrente sul territorio nazionale.

Ciò posto, si può ora passare a trattare il merito della presente vertenza, permettendo che i fatti di causa sono pacifici.

Parte convenuta ammette di non aver effettuato la trattenuta a titolo di quota sindacale dalle buste paga dei lavoratori aderenti alla organizzazione sindacale ricorrente e sostiene che, non essendo la cessione del credito ex art. 1260 cc l'unico strumento possibile, attraverso il quale può essere

garantito il diritto dei lavoratori di finanziare le organizzazioni sindacali e non essendo la raccolta dei finanziamenti attività sindacale vera e propria né esercizio della libertà sindacale, la condotta del datore di lavoro che si oppone alla modalità di riscossione dei contributi mediante cessione non potrebbe essere ritenuta antisindacale.

Tale argomento non convince.

Il comportamento antisindacale non è solo quello che lede direttamente le libertà sindacali o ostacola l'attività sindacale propriamente detta (ovverosia quella posta in essere a tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori), ma è anche quello che rende difficoltoso per l'organizzazione sindacale il reperimento delle fonti di sostentamento per lo svolgimento dell'attività sindacale.

La Sezione Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 28.269/2005, hanno ritenuto utilizzabile l'istituto della cessione del credito per versare al sindacato le quote associative e hanno conseguentemente ritenuto antisindacale il rifiuto di pagamento opposto dal datore di lavoro.

Secondo parte convenuta decisivo argomento a favore dell'inconfigurabilità delle trattenute sindacali alla stregua della cessione del credito sarebbe rappresentato dal nuovo tenore letterale dell'articolo 1 del d.p.r. 180/1950 in materia di incedibilità degli stipendi dei lavoratori dipendenti.

Le norme del D.P.R. n. 180/1950, nel testo ora vigente a seguito delle modifiche introdotte dalle LL. nn. 311/2004 e 80/2005, che rilevano nella fattispecie oggetto di causa sono le seguenti:

- art. 1 ("Insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti") - "Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli ed in altre disposizioni di legge, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni (...) nonché le aziende private corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti (...);"
- art. 5 (Facoltà e limiti di cessione di quote di stipendio e salario) - "Gli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1 possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti (...). Le operazioni di prestito concesse ai sensi del presente testo unico devono essere conformi a quanto previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 4 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2003, e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi (...);"
- art. 52 ("Impiegati e salariati a tempo indeterminato o con contratti collettivi di lavoro") - "Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nel precedente articolo, assunti in servizio a tempo indeterminato a norma della legge sui contratti d'impiego privato od in base a contratti collettivi di lavoro, possono fare cessione di quote di stipendio o di salario non superiore al quinto per un periodo non superiore ai dieci anni, quando siano addetti a

servizi di carattere permanente, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo (...);

- art. 53 ("Istituti autorizzati a concedere prestiti") - "Sono autorizzati a concedere prestiti agli impiegati ed ai salariati di cui al presente titolo soltanto gli istituti indicati nell'art. 15";
- art. 15 ("Istituti ammessi a concedere prestiti") - "Sono ammessi a concedere prestiti agli impiegati e salariati dello Stato ed ai personali di cui agli artt. 9 e 10, verso cessione di quote di stipendio o salario, soltanto gli istituti di credito e di previdenza costituiti fra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, le società di assicurazioni legalmente esercenti, gli istituti e le società esercenti il credito, escluse quelle costituite in nome collettivo e in accomandita semplice, le casse di risparmio e i monti di credito su pegno".

La Corte d'Appello di Torino, in una fattispecie analoga alla presente, ha ritenuto che: " Il significato complessivo delle norme riportate è quello di una diversa regolamentazione delle cessioni di credito attuate mediante cessione del quinto dello stipendio, a seconda che la causa della cessione sia riconducibile al pagamento di prestiti in denaro contratti dal lavoratore, oppure al pagamento di debiti diversi (es., per acquisti rateali).

La nuova normativa, pertanto, non ha affatto introdotto un divieto generale di cessioni di credito di natura retributiva – come sembra sostenere l'appellante – ma ha soltanto reso più rigida per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, la disciplina in materia di cessioni del quinto dello stipendio finalizzate all'estinzione di prestiti monetari.

La ratio della nuova normativa è, chiaramente, quella del contrasto al fenomeno dell'usura, perché la legge non consente al lavoratore di impiegare una quota della propria retribuzione futura al fine di estinguere prestiti che siano stati contratti con soggetti diversi da quelli bancari istituzionali.

Considerare questa, però, come l'unica possibile ipotesi di cessione del credito retributivo – come vorrebbe l'appellata – significa ignorare del tutto l'art. 52, o renderlo privo di significato.

Mentre, infatti, gli artt. 5, 53 e 15 fanno espresso riferimento ai "prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario", l'art. 52 omette qualsiasi richiamo ai "prestiti": ne consegue che l'art. 52 non è destinato a regolare le cessioni del quinto dello stipendio finalizzate alla restituzione di prestiti, ma riguarda le cessioni di credito – tuttora lecite e ammissibili – finalizzate ad estinguere debiti diversi dal prestito in denaro, come, ad esempio, le cessioni del quinto dello stipendio effettuate per il pagamento rateale di beni di consumo.

La nuova normativa non vieta, pertanto, ai lavoratori dipendenti di utilizzare lo strumento della cessione del credito retributivo per il pagamento delle quote associative alle organizzazioni sindacali, trattandosi di fattispecie indubbiamente compresa nelle previsioni del citato art. 52 D.P.R. 180/1950, nuovo testo" (cfr. sentenza n. 1105/2009).

Anche la Cassazione nella recente sentenza n. 1353/2016 ha ribadito l'ilegittimità della trattenuta del datore di lavoro, attuativa della cessione del credito in favore del organizzazioni sindacali,

sostenendo che una differente interpretazione risulterebbe incoerente con la finalità legislativa antiusura posta a garanzia del lavoratore che, altrimenti, subirebbe un'irragionevole restrizione della sua autonomia e libertà sindacale.

Parte convenuta sostiene che per effetto dell'abrogazione del secondo e del terzo comma dell'articolo 26 della legge 300/1970 sarebbe venuto meno il principio normativo che ne era espressione ovvero sia l'obbligo del datore di lavoro di cooperare forzatamente con il sindacato ai fini della raccolta dei contributi sindacali.

Anche tale assunto difensivo non convince, in quanto il referendum ha lasciato in vigore il comma 1 dell'articolo 26 cit che tutela i diritti individuali dei lavoratori concernenti l'attività sindacale, riconoscendo espressamente il loro diritto di raccogliere contributi. La stipula con le organizzazioni sindacali di contratti di cessione di quote della retribuzione, pertanto, rappresenta una modalità di esercizio dei diritti individuali dei lavoratori riconosciuti dall'articolo 26, con la conseguenza che il rifiuto del datore di lavoro di dare corso alla cessione del credito non rappresenta solo un illecito civilistico, ma altresì un'illecita condotta antisindacale, determinando una compressione dei diritti individuali dei lavoratori e di quelli del sindacato.

E' infine infondata anche tesi di parte convenuta secondo cui l'istituto della cessione del credito del lavoratore a favore del sindacato, implicando l'obbligo del datore di lavoro di cooperare con l'organizzazione sindacale nei confronti della quale si trova giuridicamente in una posizione conflittuale, si tradurrebbe nella violazione dell'articolo 39 della costituzione, posto che la maggior parte delle prerogative sindacali richiede una cooperazione da parte del datore di lavoro (si pensi al diritto dei lavoratori di riunirsi in assemblea nell'unità produttive in cui prestano la loro opera).

Per tutto quanto sin qui esposto deve essere dichiarata l'antisindacalità del comportamento tenuto dalla convenuta consistito nel non aver dato adempimento alle cessioni di credito pacificamente notificate con comunicazioni del 18 settembre 2015, del 23 settembre 2015, del 2 dicembre 2015 e del 25 febbraio 2016 (doc. 1-4 di parte ricorrente) e deve essere ordinato alla medesima di provvedere al pagamento mensile degli importi oggetto delle cessioni di credito in favore dell'organizzatore sindacale ricorrente, fatta eccezione per i dipendenti Salvatore Marabito, Alfredo Attanasio e Rosaria La Lima che hanno cessato il loro rapporto di lavoro.

Si ritiene infine che gli effetti ripristinatori e inibitori della presente pronuncia possano prescindere dall'affissione aziendale del presente provvedimento, in quanto parte ricorrente non ha dimostrato pregiudizi ulteriori rispetto a quello derivante dall'inadempimento delle cessioni di credito.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in calce, seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

visto l'articolo 28 della legge n. 300/1970

dichiara antisindacale il comportamento tenuto dalla FCA Italy spa consistito nel non aver dato adempimento alle cessioni di credito di cui alle comunicazioni del 18 settembre 2015, del 23

settembre 2015, del 2 dicembre 2015 e del 25 febbraio 2016;

ordina alla FCA Italy spa di provvedere al versamento mensile degli importi oggetto delle cessioni di credito di cui al precedente paragrafo in favore della FLMU di Torino, fatta eccezione per i lavoratori Sabatino, Alfano e Paganà;

condanna parte convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese di lite pari ad euro 2800 oltre al 15% per rimborso spese forfettario, Iva e CPA.

Si comunichi alle parti.

Torino, 20/08/2016

Il Giudice

Dr.ssa Aurora FILICETTI

FILICETTI AURORA - PIAZZA D. CASSIOTTO PI 4/A - 10121 TORINO - TEL. 011/2641111 - FAX 011/2641112 - WWW.FILICETTI.IT